

N. 3651/2018 R.G.N.R.

N. 11878/2018 R.G.G.I.P.



**TRIBUNALE DI MILANO**

**ORDINANZA**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Anna Magelli,

Sentiti i Pubblici Ministeri che, depositate altresì note d'udienza, hanno chiesto l'esclusione delle seguenti parti civili:

- 1) ASSOCIAZIONE CODICI Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino
- 2) ASSOCIAZIONE CODICI Lombardia
- 3) CODACONS
- 4) ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro ONLUS
- 5) Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute – ONLUS
- 6) Assemblea 29 giugno
- 7) Associazione il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio
- 8) Associazione Sindacale Federazione Nazionale CUB Trasporti
- 9) Associazione Sindacale CUB Trasporti Milano Lombardia
- 10) Unione Sindacale di Base Lavoro Privato
- 11) CGIL Lombardia

sentite le difese degli imputati che, a loro volta, per le ragioni illustrate nelle memorie all'uopo depositate, hanno chiesto l'esclusione delle seguenti parti civili:

- 1) ASSOCIAZIONE CODICI Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino
- 2) ASSOCIAZIONE CODICI Lombardia
- 3) CODACONS
- 4) ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro ONLUS
- 5) Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute – ONLUS
- 6) Assemblea 29 giugno
- 7) Associazione il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio
- 8) Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base del settore ferrovie Lombardia - ORSA Ferrovie Lombardia
- 9) CUB - Confederazione Unitaria di Base;
- 10) Associazione Sindacale Federazione Nazionale CUB Trasporti
- 11) Associazione Sindacale CUB Trasporti Milano Lombardia
- 12) Unione Sindacale di Base Lavoro Privato
- 13) CGIL Lombardia
- 14) FILT-CGIL Lombardia
- 15) Gaetano MAIORANI, Renato POLITO, Fabio RIBERTI, Dante DE ANGELIS, Ciro STAROPOLI, Mirko LO GIUDICE, Luciano CIRIELLO, in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- 16) CIARDELLA Carmine, FUSCO Camillo Ivan e D'ALTILIA Roberto

17)

18)

### OSSERVA

Il giudizio sull'ammissione della costituzione di parte civile da parte delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e delle persone fisiche, passa attraverso la disamina delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali elaborati in materia.


La costituzione di parte civile è disciplinata dagli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale. In particolare, l'art. 74 c.p.p. stabilisce la possibilità per il danneggiato dal reato di esercitare l'azione civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p.

E' considerato danneggiato (secondo i noti principi che regolano la responsabilità civile e che costituiscono inevitabile parametro di riferimento anche ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 74 c.p.p.) il soggetto che abbia subito, a causa del fatto di reato, la lesione di un proprio interesse giuridicamente tutelato e abbia quindi patito, quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito penale, un pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale. Ciò posto, è pacifico che il danneggiato dal reato non sempre e non necessariamente coincida con la persona offesa dal reato, poiché non è escluso che le conseguenze pregiudizievoli del reato, sul piano patrimoniale e non patrimoniale, attingano soggetti diversi dai titolari del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

Il giudizio sulla partecipazione al processo penale dei soggetti costituiti parti civili a norma degli artt. 76 e ss. c.p.p. non può prescindere dalla distinzione, operata dalla giurisprudenza civile, tra le questioni attinenti le condizioni dell'azione (interesse e legittimazione ad agire) e quelle relative al merito della causa. E' noto, infatti, come sia stato autorevolmente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. S.S.U.U. civili n. 2951/2016) che la legittimazione ad agire, attinendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. Dalla titolarità del diritto ad agire si distingue, invece, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che afferisce al merito della causa. Tale distinzione trova applicazione anche in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale. E' stato, invero, affermato che: *"La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incumbente sull'attore"* (cfr., Cass. Pen. Sez. IV, 18/02/2016, n. 14768).

La questione investe, poi, ulteriori profili con riguardo alla possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale per le persone giuridiche e, in particolare, per gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, la cui modalità di partecipazione al processo penale è disciplinata, in via generale, dagli artt. 91 e ss. c.p.p.. Com'è noto, tali categorie di enti possono esercitare (con il consenso della persona offesa), in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti dalla legge alla stessa persona offesa.

Sebbene nulla abbia specificamente disposto il legislatore circa la possibilità per gli enti esponenziali di partecipare al processo in qualità di parti civili, la giurisprudenza ha ritenuto che gli artt. 91 e ss. c.p.p. disciplinino una modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p. (cfr., Cass. pen. Sez. IV n. 22558/2010). In particolare (cfr., per tutte, Cass. S.S.U.U. n. 38343/2014) la partecipazione al processo penale, come parti civili, di associazioni direttamente danneggiate dal reato, è ammessa ove le stesse si dimostrino portatrici di diritti soggettivi propri, ulteriori e distinti rispetto a quelli dei singoli associati, lesi dalla condotta penalmente illecita. Ciò accade quando l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività concretamente svolta e per la posizione assunta, abbia fatto proprio, in un determinato



contesto storico, quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con quello leso dallo specifico reato considerato. Solo così, invero, si realizza l'immedesimazione fra ente e fine perseguito, necessaria per considerare l'ente stesso direttamente danneggiato dal fatto-reato, con la conseguenza che ogni attentato al fine si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente medesimo.

L'elaborazione giurisprudenziale successiva, anche di merito, ha consentito di enucleare i concreti elementi necessari all'associazione per potersi dire portatrice di diritti soggettivi, tutelabili con l'azione civile, e non di interessi meramente diffusi. In particolare:

- l'ente esponenziale deve essersi costituito antecedentemente al reato;
- lo scopo dell'ente deve inglobare la tutela di un interesse coincidente con il bene giuridico leso dal reato e attenersi in via esclusiva e specifica al perseguimento di tale interesse. Sul piano pratico, poiché la tutela dell'interesse leso dal reato deve essere prevista come finalità essenziale o prevalente dell'ente, occorre dunque che lo statuto non abbia contenuto generico ed omnnicomprensivo;
- l'ente deve aver svolto un'attività concreta e continuativa per il perseguimento dell'interesse che ne costituisce lo scopo statutario, non potendosi comunque ritenere detto requisito integrato da una mera attività informativa e di denuncia (cfr., Gip presso Trib. Milano Ufficio ordinanza 14.5.2015, Gip presso Trib. Milano Ufficio ordinanza 11.05.2017, Trib. Milano sez. VII penale ordinanza 20.07.2018, Trib. Milano, sez. X penale ordinanza 17.10.2019);
- l'ente deve avere una forma di collegamento territoriale con il luogo in cui l'interesse è stato inciso in modo pregiudizievole (cfr., Cass. pen. Sez. III n. 4562/2017).

Ciò premesso, si ritiene che la necessità di coniugare la dinamica e la funzione del processo penale con le istanze civilistiche degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, che fanno eccezionalmente ingresso nel processo con la costituzione come danneggiati dal reato stesso, comporti la necessità di un'attenta selezione dei soggetti effettivamente legittimati a costituirsi parte civile. Tale selezione necessariamente implica una sorta di sconfinamento, già in fase preliminare, del giudizio sulla legittimazione in quello, attinente al merito, sulla astratta titolarità del diritto di credito in capo al sedicente danneggiato. Perché un ente o una associazione possano essere ammessi alla costituzione quale parte civile nel processo penale non è quindi sufficiente che essi affermino la propria qualità di danneggiati dal reato, ma gli stessi devono altresì assolvere, fin dalla fase di costituzione, all'onere di allegare e provare (quantomeno) il possesso dei requisiti sopra delineati; requisiti che consentono appunto di individuare gli enti esponenziali quali organizzazioni astrattamente titolari di diritti soggettivi potenzialmente lesi dall'azione criminosa.


Solo l'applicazione di detti principi e, conseguentemente, l'analisi, con riferimento a ciascuna associazione che aspiri all'ingresso nel processo quale parte civile, della sussistenza dei caratteri sopra delineati consente un'efficace selezione dei soggetti abilitati alla partecipazione al processo penale con i diritti di cui all'art. 74 c.p.p.<sup>1</sup>

Alla luce di quanto sopra, è quindi possibile esaminare partitamente i singoli atti di costituzione di parte civile depositati nel presente processo, rispetto ai quali sono state formulate richieste di esclusione.

**ASSOCIAZIONE CODICI Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino**

---

<sup>1</sup> Così ancora S.S.U.U. penali n. 38343/2014: *"tale meditata presa di posizione aiuta a comprendere il cuore del problema e ad individuare un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato"*.



L'Associazione Codici Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dei reati oggetto di imputazione nonché la condanna degli imputati alla pubblicazione a loro spese della decisione di merito.

A fondamento della domanda, ha dedotto che lo scopo statutario dell'ente è la tutela dei diritti del cittadino e, quindi, anche delle persone offese dai reati per cui si procede. Ha richiamato lo statuto dell'associazione, ove sono enucleate le finalità istituzionali (art. 3 Statuto) e ha rimarcato che l'ente è iscritto nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo. Ha concluso che la legittimazione dell'associazione deriva dalla violazione delle norme incriminatrici oggetto di imputazione che avrebbero arrecato danno *"agli interessi diffusi e collettivi degli utenti e consumatori"* (così a p. 10 atto di costituzione di parte civile).

Ciò premesso, si ritiene che non sussistano in capo all'Associazione Codici Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino i requisiti necessari per consentirne la partecipazione quale parte civile nel presente procedimento penale.

A prescindere dalla pur evidenziata (dalle difese degli imputati) problematica questione relativa alla cronologia della costituzione dell'associazione, risolta in senso favorevole a quest'ultima con la produzione documentale perfezionata all'udienza dell'1-2-2021, il carattere generico ed onnicomprensivo degli obiettivi statuari, elencati all'art. 3 dello Statuto dell'associazione, impedisce di individuare un interesse essenziale e primario dell'associazione medesima che possa considerarsi coincidente con il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici oggetto di imputazione, da individuarsi nella sicurezza del trasporto ferroviario e nell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti delle ferrovie.

Tale genericità ed indeterminatezza impedisce, pertanto, l'immedesimazione fra ente esponenziale e fine perseguito, che costituisce, come detto, ineludibile presupposto per il riconoscimento, in capo all'associazione, di autonomi diritti soggettivi tutelabili con l'azione civile di risarcimento del danno.

Quanto sopra trova, peraltro, evidente conferma sia nella genericità delle domande svolte nel proprio atto di costituzione, ove è formulata la pretesa di ottenere il ristoro di *"tutti i danni patiti e patendi"* dall'associazione, così abdicando agli oneri di specifica indicazione dell'oggetto della domanda (da ritenersi più stringente nel caso di ente esponenziale, per le già menzionate ragioni di selezione dei soggetti recanti istanze civilistiche nel processo penale), sia nell'indicazione della *causa petendi* che, nell'individuare come fonte di danno la lesione degli interessi *"diffusi e collettivi degli utenti e dei consumatori"*, palesa la carenza di una soggettivizzazione dell'interesse in capo all'ente medesimo.

Quanto sopra è sufficiente a determinare la esclusione della costituita parte civile ASSOCIAZIONE CODICI Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino.

A ciò si aggiunga come il documentato esercizio da parte di tale Associazione di un'azione collettiva (cfr. all. 5 alla memoria depositata all'udienza dell'1-2-2021) a fronte di disservizi e malfunzionamenti del software di organizzazione e assegnazione dei turni del personale, con ricadute sull'efficienza del servizio ferroviario (ritardi, soppressione di corse ed altri rilevanti disagi) sia ulteriormente dimostrativo della eccentricità delle finalità primariamente perseguita da tale ente rispetto agli interessi e ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici di cui all'imputazione.

#### **ASSOCIAZIONE CODICI Lombardia**

Le costituzione di parte civile di ASSOCIAZIONE CODICI Lombardia è fondata sulla dedotta lesione, per effetto delle condotte oggetto di imputazione, degli interessi statuari perseguiti dall'associazione.

Lo statuto dell'ente in discorso, indica, all'art. 3, tra gli scopi perseguiti la promozione di *"una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica, attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad essa riconducibili che genera*

*una mala gestione degli enti pubblici e sperpero di denaro pubblico. Denuncia alle Autorità giudiziarie competenti per gli illeciti commessi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società da essa partecipate a qualunque titolo con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno ...”.*

Analogamente a quanto già rilevato per la precedente Associazione, la genericità dell'indicazione dello scopo statutario è del tutto insufficiente a individuare l'interesse primario dell'ente, che dovrebbe coincidere con il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici. Peraltro, gli scopi dell'ente, indicati nello statuto ed incentrati sul controllo della spesa pubblica, appaiono del tutto inconferenti ed estranei rispetto alla tutela di beni giuridici lesi con la realizzazione dei fatti di reato per cui si procede.

Anche in questo caso, l'impossibilità di individuare uno specifico e prevalente interesse dell'associazione, coerente con i beni giuridici lesi dai reati oggetto di imputazione, è sufficiente per escludere la parte civile ASSOCIAZIONE CODICI Lombardia.

### **CODACONS**

Il CODACONS nell'atto di costituzione di parte civile chiede il risarcimento del danno (anche) non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di reato per cui si procede in ragione della ingiusta e illegittima aggressione dei fini perseguiti dall'ente. Ha dedotto che rientra tra gli scopi dell'ente, ai sensi dell'art. 2 del relativo Statuto, quello di tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, sia nei confronti di soggetti pubblici che privati, al fine di garantire il diritto alla salute, il buon andamento dei servizi pubblici essenziali e l'incolumità pubblica.

Lo scopo statutario previsto da CODACONS è ad ampio spettro e non contiene riferimenti specifici ai beni giuridici lesi dai reati oggetto del presente procedimento penale. L'attività svolta dall'associazione, inoltre, appare limitata alla redazione di "comunicati" e di articoli informativi nonché alla presentazione di esposti e risulta in buona parte concentrata in periodi successivi ai fatti per cui si procede (cfr. docc. 23 e ss. allegati all'atto di costituzione). Tale attività di mera "informativa e di denuncia" appare inidonea, alla luce di quanto affermato in via generale in premessa, ad essere considerata quale attività continua e concreta direttamente volta alla tutela degli specifici interessi lesi dai reati per cui si procede, vieppù a fronte di indicazione di obiettivi statuari assolutamente generici.

La costituita parte civile CODACONS deve pertanto essere esclusa.

### **ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro ONLUS**

L'ANMIL nell'atto di costituzione di parte civile chiede il risarcimento del danno "morale" e non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di reato per cui si procede. A fondamento della domanda, ha dedotto che le finalità dell'associazione involgono specificamente la tutela della salute dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e che l'ente è presente sul territorio di Milano con una sede provinciale e un nutrito numero di soci.

Lo statuto dell'ente, prodotto sub doc. n. 2, descrive gli scopi dell'ente stesso agli artt. 2 e 4. L'art. 2 stabilisce che scopo dell'ente è quello di "*rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari, e dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria. Promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita di quanti fra loro accettino il presente Statuto, che ha come scopo fondamentale l'unità e la valorizzazione di tutta la categoria degli esposti ai rischi ed alle conseguenze lesive*". L'art. 4, a sua volta, specifica che l'associazione persegue le predette finalità "*con attenzione privilegiata per i propri associati e loro familiari, avendo presente la condizione di quanti restino vittime di un infortunio o malattia professionale e gli interessi di tutti i lavoratori esposti ai rischi professionali [...]*", descrivendo le modalità di realizzazione delle predette finalità (tra cui l'attività di studio e indagine).



Gli scopi statutari dell'ente, come sopra descritti, non paiono pienamente coerenti con la tutela degli interessi lesi dai reati per cui si procede. Come efficacemente rilevato dalle difese, scopo primario ed essenziale dell'ente pare essere quello di tutela delle vittime di infortunio sul lavoro sì che, evidentemente, l'attività dell'associazione non può che rivolgersi principalmente alla fase successiva al verificarsi dell'evento dannoso, nell'ottica di assistenza ai danneggiati, e non già in un'ottica di prevenzione dell'evento stesso. Ne discende che, seppur campeggi tra gli scopi dell'ente quello di tutela degli interessi generali dei lavoratori esposti ai rischi professionali, tale finalità appare generica e non sufficiente, alla luce dei principi già esposti, ad essere considerata la "ragion d'essere" dell'associazione, tale da realizzare l'immedesimazione necessaria per far sorgere, in capo all'ente, un diritto soggettivo tutelabile con l'azione civile.

Coerentemente agli scopi statutari, come comprovato dalla documentazione prodotta all'udienza dell'1-2-2021, l'attività svolta dalla Sezione Territoriale di Milano si è articolata, nell'interesse dei suoi iscritti, in manifestazioni commemorative, in consulenze in materia di assunzione obbligatoria, visite di accertamento, gestione di pratiche Inail, assistenza fiscale, nella programmazione di propaganda per la prevenzione degli stati di invalidità attraverso celebrazioni commemorative e partecipazioni a cortei nonché attività di educazione e istruzione professionale dei propri rappresentanti in vista del loro proficuo inserimento lavorativo e della loro effettiva partecipazione sociale. Un'attività che è differente da quella diretta ad affermare e pretendere la sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare nel settore del trasporto ferroviario.


In conclusione, anche la costituita parte civile ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro ONLUS deve, pertanto, essere esclusa.

#### **Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute – ONLUS**

Medicina Democratica ONLUS si costituisce parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti di reato oggetto del presente procedimento. Ha dedotto che i fatti di reato hanno leso direttamente i diritti dell'associazione in quanto i beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici violate (nella specie, la vita e l'incolumità individuale) corrispondono a quelli tutelati dall'organizzazione medesima, come risultante dallo Statuto, che individua tra gli scopi fondamentali dell'associazione *la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita (...)* *l'associazione tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori .... opponendosi ogniqualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex articolo 32 Costituzione).*

Dalla lettura delle disposizioni statutarie richiamate da Medicina Democratica si evince, pertanto, che l'interesse alla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini è una finalità primaria e specifica dell'agire dell'associazione; finalità in concreto perseguita attraverso una moltitudine di attività, che sono ampiamente documentate negli allegati all'atto di costituzione di parte civile cui si fa integrale richiamo. Trattasi di attività – risalente nel tempo ed attuale - di prevenzione, a livello nazionale e territoriale, dai rischi lavorativi ed extralavorativi, con riferimento alla tutela della sicurezza e della salubrità all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro, concretizzatesi in numerose iniziative intraprese su plurimi livelli: sociale, politico, giudiziario (come comprovato, quest'ultimo, dai numerosi e rilevanti procedimenti penali, aventi ad oggetto disastri industriali e ferroviari, nell'ambito dei quali Medicina Democratica si è costituita parte civile) e scientifico (avendo l'associazione condotto numerosi studi, ricerche ed indagini mediche/epidemiologiche/ambientali in fabbrica e nel territorio anche con la collaborazione di lavoratori e di popolazioni esposti ai rischi nelle diverse realtà).

Si ritiene, pertanto, che la specifica indicazione, nello statuto, della tutela della vita e della salute come obiettivo primario e immanente all'associazione sia sufficiente a garantire l'emersione, in capo all'ente, di un diritto soggettivo direttamente leso dai reati oggetto del presente procedimento.



Invero, nel caso in esame, la vita e l'incolumità delle persone offese sono state lese per effetto delle violazioni di disposizioni penali che tutelano, in via diretta, l'integrità psico – fisica dei lavoratori e degli utenti del servizio ferroviario, che è il nucleo dello scopo statutario di Medicina Democratica e dell'ampia attività da essa concretamente svolta, incentrata principalmente sulla prevenzione di rischi ambientali, interni o esterni ai luoghi di lavoro.

La richiesta di esclusione fondata sulla circostanza che tale Associazione si sarebbe storicamente attivata per prevenire la contaminazione sui luoghi di lavoro da sostanze nocive e cancerogene (*in primis* l'amianto, ma non solo) non è fondata e non merita accoglimento. Ciò in quanto l'azione di Medicina Democratica si è svolta prevalentemente in tale contesto solo perché quella della esposizione a tali sostanze cancerogene ha costituito la più frequente ed estesa problematica connessa alla insalubrità degli ambienti di lavoro. L'ente stesso che persegue il fine di tutela della salubrità all'interno e all'esterno degli ambienti di lavoro svolge invece la propria azione in relazione ad ogni tipologia di rischio e non solo a quello connesso all'esposizione a sostanze tossiche o cancerogene.

Per tali ragioni, la costituita parte civile Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute – ONLUS deve rimanere parte del processo penale.

#### **Assemblea 29 giugno e Associazione il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio**

Assemblea 29 giugno si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della lesione, per effetto delle condotte penalmente illecite di cui si discorre, degli interessi primari posti alla base del proprio statuto. In particolare, l'associazione, sorta "*all'indomani del disastro ferroviario di Viareggio*" e registrata il 21.01.2016, annovera, tra i propri scopi statutari, la promozione e la tutela della salute in ogni ambito del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'Associazione il Mondo che Vorrei ONLUS Viareggio ha rappresentato di essere nata "*all'indomani del disastro ferroviario di Viareggio*", di essere stata registrata il 22.11.2019 e di perseguire, quali scopi statutari, la salvaguardia della salute dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro, la realizzazione di interventi per lo sviluppo ferroviario, il tutto mediante l'organizzazione di convegni sul tema e la presentazione e la partecipazione alla realizzazione di libri, film e documentari.

A fronte di tali ampi scopi statutari, la documentazione prodotta dalle associazioni summenzionate ne disvela l'effettivo ambito di azione anche dal punto di vista geografico, relativo, in particolare, alla tutela dei diritti delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e dei loro familiari.

L'ampiezza degli scopi statutari e l'assenza di prova di attività concreta e continuativa rivolta alla tutela degli interessi oggetto delle norme incriminatrici di cui all'imputazione nel presente procedimento penale, nell'ambito territoriale di riferimento, impedisce di considerare le associazioni stesse dotate dei requisiti necessari per la costituzione di parte civile. A ciò si aggiunga, che l'Associazione il Mondo che Vorrei appare formalmente costituita solo nell'anno 2019 e, quindi, in data successiva ai fatti di reato per cui si procede, risultando pertanto priva del requisito dell'anteriorità temporale rispetto all'illecito.

Le costituite parti civili Assemblea 29 giugno e Associazione il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio devono quindi essere escluse.

#### **Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base del settore ferrovie Lombardia - ORSA Ferrovie Lombardia**

Il Sindacato ORSA si è costituito parte civile lamentando di aver subito, quale conseguenza dei reati per cui si procede, un danno consistente nella lesione del prestigio e della credibilità dell'associazione, in ragione della vanificazione del perseguimento dei fini istituzionali dell'organismo.



Ha dedotto che lo scopo statutario dell'ente è quello di tutelare gli interessi dei lavoratori delle ferrovie, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro e della circolazione ferroviaria, e che il perseguimento dello scopo citato avviene attraverso la promozione di iniziative di scambio con (in particolare) gli RLS del comparto ferroviario (cfr., anche Statuto dell'organizzazione dei Sindacati Autonomi e di Base del Settore Ferrovie del 16.04.2014, allegato sub doc. n. 2 dell'atto di costituzione). Ha sottolineato come, peraltro, Signorini Renato (macchinista alla guida del treno n. 10452, coinvolto nell'incidente ferroviario) fosse, all'epoca dei fatti, iscritto all'associazione sindacale.

La giurisprudenza di legittimità formatasi nell'ultimo decennio in tema di legittimazione dei sindacati alla costituzione di parte civile ha riconosciuto, in capo all'organizzazione sindacale, la sussistenza di una posizione giuridica tutelabile con l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti per reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica. Le argomentazioni sulle quali la conclusione suesposta è fondata si basano sulla considerazione per cui il quadro normativo disciplinante il ruolo del sindacato in tema di sicurezza sul lavoro (a partire dall'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori sino al D.lgs. n. 81/2008) individua la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro quale uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali. In particolare, l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori configurerebbe come un vero e proprio "diritto soggettivo" il potere delle rappresentanze sindacali di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione e quella di promuovere, tra l'altro, l'applicazione delle misure di tutela della salute dei lavoratori o, comunque, farebbe sorgere in capo al sindacato una posizione giuridica (anche ove non qualificabile come vero e proprio diritto soggettivo) tutelabile con l'azione civile. La legittimazione alla costituzione di parte civile, discendendo direttamente dalla posizione giuridica attribuita al sindacato dalla legge, prescinderebbe peraltro dall'iscrizione del lavoratore al sindacato e sarebbe finalizzata a consentire all'associazione di ottenere il risarcimento del danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, patito per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalla stessa svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (cfr., Cass. pen. Sez. IV n. 22558/2010 e Cass. pen. Sez. IV n. 9923/2011). L'orientamento suindicato è stato confermato dalle seguenti più recenti pronunce: Cass. pen. Sez. IV, n. 27162 del 27/04/2015; Cass. pen. Sez. IV n. 19026/2016.

Ritiene tuttavia questo giudice che le associazioni sindacali non possano essere ritenute esenti dagli oneri di allegazione e prova del possesso dei requisiti enucleati, in via generale, per gli enti rappresentativi affinché essi possano essere ritenuti portatori di posizioni giuridiche tutelabili con l'azione civile. Se, infatti, è pur vero che l'evoluzione giurisprudenziale ha consentito di elaborare un concetto di "danno ingiusto" che comprende la lesione di posizioni giuridiche, tutelate dall'ordinamento, anche diverse da quelle di diritto soggettivo, non pare che l'indicazione di cui all'art. 9 dello Statuto dei lavoratori sia sufficiente a far sorgere, in capo a qualsivoglia associazione sindacale, anche ove non collegata al contesto lavorativo, aziendale e territoriale, di riferimento, né un diritto soggettivo, né una posizione giuridica diversa, tutelabili con l'azione civile. Onde evitare l'indiscriminata partecipazione a qualsivoglia processo penale avente ad oggetto la violazione di norme antinfortunistiche di tutte le organizzazioni sindacali costituite sul territorio nazionale, per il sol motivo che le stesse includano, tra i loro obiettivi, quelli di garantire la sicurezza sul lavoro, pare quindi necessario, al pari di quanto affermato per le associazioni diverse da quelle sindacali, che le singole organizzazioni dimostrino (oltre al requisito dell'antioriorità della costituzione) la concretezza e la continuità dell'attività svolta per perseguire tali scopi e il collegamento territoriale con i fatti di reato per i quali si procede. In mancanza di prova di effettiva attività dei sindacati e di radicamento dei medesimi nella realtà storica-territoriale di riferimento, non sarebbe infatti affatto possibile ravvisare, in capo agli stessi, alcuna perdita di credibilità "dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro [dagli stessi] svolta".

A tal proposito si segnala che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 38343/2014), dopo aver ripercorso l'evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia di legittimazione degli enti esponenziali alla

8

costituzione di parti civili e, in particolare, dei sindacati, ha evidenziato la necessità di far riferimento a una situazione storica determinata e al ruolo specifico assunto nella vicenda dal singolo sindacato<sup>2</sup>.

Applicando tali principi al caso in esame, è evidente che, sebbene gli interessi alla tutela dei quali Il Sindacato Orsa Lombardia tende in via principale e diretta, quali la tutela della sicurezza dei lavoratori del comparto ferroviario, siano pienamente coerenti con quelli lesi dai reati contestati agli odierni imputati, l'organizzazione sindacale non ha allegato né dimostrato lo svolgimento di alcuna attività concreta e specifica nell'ambito territoriale al quale si riferisce il presente processo, limitandosi a richiamare le generiche disposizioni statutarie e l'iscrizione al sindacato di una delle persone offese.

La mancata dimostrazione, da parte dell'ente, del concreto svolgimento di attività diretta al perseguimento degli scopi statuari, comporta la necessità di escluderlo dal presente processo poiché, in assenza di prova di effettiva attività del sindacato diretta alla tutela dei lavoratori del comparto ferroviario, non è dato ravvisare, in capo allo stesso, alcuna perdita di credibilità dell'azione dello stesso (non) svolta, stando alla documentazione prodotta nella presente fase preliminare.

### **CUB - Confederazione Unitaria di Base**

Il CUB si è costituito parte civile nel presente procedimento, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto alla tutela del proprio patrimonio morale e al perseguimento del proprio scopo statutario. Ha dedotto che il CUB è il più importante sindacato di base operante nel Paese e che il suo scopo precipuo è quello di tutelare l'interesse della collettività all'integrità psico-fisica e della dignità della persona, sia come singolo, sia quale interesse collettivo, sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro, fondando la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli (cfr., art. 3 dello Statuto).

La lettura del citato art. 3 dello Statuto, allegato all'atto di costituzione, fa emergere l'assoluta genericità degli scopi perseguiti dall'ente e la scarsa pertinenza con i beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo nel processo. I riferimenti al "diritto alla casa", alla tutela delle minoranze, al nuovo internazionalismo diretto alla "pace e al disarmo" danno conto della natura omnicomprensiva degli interessi perseguiti dall'associazione sindacale. Peraltro, anche a voler ammettere che quello della tutela della salute dei lavoratori sia obiettivo specifico insito in ogni tipo di organizzazione sindacale, la documentazione allegata all'atto di costituzione dimostra lo svolgimento, da parte dell'associazione, di attività, da un lato, successiva al verificarsi dei fatti per cui si procede (relativa, per esempio, alla salute dei lavoratori nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19), dall'altro lato, di attività non esclusivamente diretta al perseguimento di interessi lesi dai reati oggetto del processo (dalle pagine internet prodotte si evince l'organizzazione per es. di convegni sulle problematiche dell'amianto, sulla situazione politica del Brasile, sul referendum costituzionale ecc.). Non vi è traccia, in ogni caso, di attività svolta nell'ambito aziendale e territoriale di riferimento (ferrovie lombarde).

---

<sup>2</sup> *"Tale meditata presa di posizione aiuta a comprendere il cuore del problema e ad individuare un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato. Giova a tale riguardo l'evocazione e la valorizzazione, ricorrente in giurisprudenza, della necessità di far riferimento ad una situazione storica determinata; e rileva altresì il ruolo concretamente svolto dall'organismo che si costituisce nel giudizio. Così, per restare alla situazione di cui alla sentenza (OMISSIS) sopra esaminata, alla stregua della normativa qui richiamata e del ruolo svolto in azienda, non è dubbia la legittimazione del sindacato operante nel luogo di lavoro ove si è verificato l'evento. L'applicazione di tali principi al caso in esame mostra la legittimazione dell'associazione di cui si discute, che ha rappresentato nell'atto di costituzione di aver concretamente operato all'interno dell'azienda a tutela delle condizioni di sicurezza e salubrità dell'attività lavorativa: affermazione mai da alcuno contestata. In conseguenza l'evento frustra senza dubbio l'attività svolta e scredita il ruolo assunto, l'immagine dell'organismo; sicché è consentita la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento di tale danno."*



Ne discende che, in applicazione dei principi già ampiamente richiamati, l'associazione sindacale in parola deve essere esclusa dal processo.

#### **Unione Sindacale di Base Lavoro Privato (USB)**

Le considerazioni sopra esposte vanno richiamate anche con riferimento alla costituzione di parte civile dell'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato che ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* in conseguenza dei fatti di reato per cui si procede, sull'assunto di costituire una formazione sociale che risulta *"avere fatto e fare della salute dei lavoratori, e della salute negli ambienti di lavoro, una attività assolutamente rilevante del proprio agire sindacale"* (cfr., atto di costituzione, ultima p.).

L'organizzazione in questione non ha dimostrato che gli obiettivi statutari, descritti all'art. 2 dello Statuto, tra i quali compare (insieme alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla garanzia dell'esercizio dei diritti sindacali, all'opposizione alle logiche di privatizzazione delle aziende ecc.) quello della tutela della salute dei lavoratori medesimi, siano stati perseguiti attraverso una continua e concreta attività territorialmente e aziendalmente radicata, non apparendo all'uopo sufficiente la produzione di un comunicato stampa, risalente al 2015, che si limiti a dare atto dell'avvenuta elezione di RSU e RLS dell'USB in due società del Gruppo FS (peraltro, nemmeno in Lombardia).

L'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, costituita parte civile, deve quindi essere esclusa dal processo.

#### **CGIL Lombardia**

La CGIL Lombardia si è costituita parte civile nel presente procedimento, lamentando di aver subito danni conseguenti ai fatti di reato per cui si procede e, in particolare, un pregiudizio alla reputazione, per non essere riuscita ad impedire le "conseguenze nefaste" di cui si discute nel processo. Ha prodotto sia il proprio statuto, sia quello dell'organizzazione nazionale CGIL, del quale assume i principi costitutivi, e dedotto di aver "da sempre" assunto iniziative volte alla tutela della salute dei lavoratori e ad elevare i criteri di sicurezza sul lavoro sul territorio regionale.

In realtà, la predetta associazione sindacale non ha dimostrato lo svolgimento di alcuna concreta attività, territorialmente radicata, diretta alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e connessa alla tipologia dei reati per cui si procede, essendo all'uopo insufficiente la produzione di documentazione attestante l'organizzazione di iniziative, peraltro, in periodo successivo ai fatti per cui si procede (quali il convegno organizzato presso il Tribunale di Milano nel maggio 2018) o l'elaborazione di un documento programmatico che illustri gli "obiettivi e priorità" del sindacato in tema di sicurezza sul lavoro (quest'ultimo privo di data).

Alla luce di quanto sopra, CGIL Lombardia deve essere esclusa dal processo, non possedendo i requisiti necessari per costituire parte civile in questa sede.

#### **Associazione Sindacale Federazione Nazionale CUB Trasporti e Associazione Sindacale CUB Trasporti Milano Lombardia**

Entrambe le suindicate associazioni sindacali CUB Trasporti si sono costituite parti civili al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei reati contestati agli odierni imputati. Le associazioni hanno indicato tra i propri obiettivi: *"a) l'autogestione dell'iniziativa sindacale e delle lotte nei luoghi di lavoro e nel territorio; b) la stipula di contratti ed accordi inerenti le controparti; c) la diffusione della conoscenza delle leggi, delle normative nazionali ed internazionali in materia di lavoro, di salute, di sicurezza ed igiene, l'informazione, la costituzione di supporti giuridici, legali scientifici, medici ed assistenziali"* (cfr., atti di costituzione) e prodotto i relativi statuti con l'indicazione dei loro principi generali ispiratori, tra cui spiccano, per il CUB Trasporti nazionale quello dell'*"impegno a prevenire gli infortuni sul lavoro"* e, per il CUB locale, quello di tutela dei lavoratori del settore dei trasporti.



Le organizzazioni sindacali in parola hanno prodotto, altresì, documentazione attestante l'attività svolta a tutela dei diritti dei lavoratori, consistente, oltre che nella presentazione di esposti e denunce in materia di sicurezza sul lavoro e nella pubblicazione della rivista "CUB RAIL", nell'organizzazione di scioperi e agitazioni per i dipendenti delle società del Gruppo FS e di Trenord S.r.l.

La pur copiosa attività di denuncia e organizzazione documentata dal CUB Trasporti nazionale non pare, tuttavia, sufficiente a dimostrare che la stessa abbia svolto concreta e continuativa attività diretta alla tutela della sicurezza dei lavoratori delle ferrovie. Da un lato, infatti, dalla documentazione menzionata non è possibile evincere, nemmeno in via preliminare, considerata la carenza di specifica allegazione sul punto, le motivazioni alla base delle indette astensioni dal lavoro o l'esatto ambito di svolgimento delle citate attività; dall'altro lato, l'attività documentata non pare comunque svolta specificamente nell'ambito geografico nel quale i fatti di reato si sono consumati.

L'articolazione territoriale del CUB Trasporti (Milano - Lombardia), invece, si è limitata a produrre copie della rivista CUB Rail, ma, come già chiarito, l'attività svolta dall'ente non può consistere in quella di mera informativa o di denuncia.

Entrambe le organizzazioni sindacali di cui sopra, costitutesi parti civili, devono quindi essere escluse dal processo penale.

#### **Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – CGIL Lombardia (FILT-CGIL Lombardia)**

Anche FILT-CGIL Lombardia si è costituita parte civile per ottenere il ristoro dei danni (in particolare reputazionali) conseguenti ai reati per cui si procede, fondando la domanda sugli stessi presupposti di fatto e di diritto dedotti da CGIL Lombardia (v. supra).

Il sindacato annovera, tra i numerosi scopi statutari, quello della promozione di una *"politica dei trasporti basata su principi di: riforma di sistema, programmazione, sostenibilità e tutela ambientale, qualità del servizio, qualità e sicurezza del lavoro"*.

A differenza di CGIL Lombardia, FILT-CGIL Lombardia ha prodotto (cfr. anche quanto depositato in data 28-1-2021) documentazione sufficiente a provare il requisito dello svolgimento di concreta e continua attività diretta al perseguimento degli interessi statutari, rilevanti per il presente procedimento, dimostrando, in particolare, di aver richiesto, negli anni 2017 e 2018, chiarimenti e incontri a RFI S.p.a. in tema di sicurezza sulle linee ferroviarie lombarde.

Per quanto sopra, FILT-CGIL Lombardia deve rimanere parte del presente procedimento penale.

**Gaetano MAIORANI, Renato POLITO, Fabio RIBERTI, Dante DE ANGELIS, Ciro STAROPOLI, Mirko LO GIUDICE, Luciano CIRIELLO, in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

I delegati RLS menzionati sopra si sono costituiti parti civili nel presente procedimento per ottenere il risarcimento del danno subito *iure proprio* per effetto dei reati per cui si procede. A fondamento della domanda hanno dedotto che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura di rappresentanza collettiva prevista dalla legge e ricoperta da una singola persona eletta dai lavoratori e che, pertanto, è portatore di un interesse proprio e autonomo, paragonabile a quello delle organizzazioni sindacali, alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, i delegati RLS avrebbero subito un personale danno all'immagine.

Ciò premesso si ritiene che la documentazione prodotta dai soggetti suindicati non sia idonea a dimostrare la qualità di danneggiati dai reati per cui si procede.

In particolare si evidenzia che – a prescindere dalla circostanza che dall'allegato n. 2 all'atto di costituzione di parte civile emerge che tutti gli RLS costituiti rivestono la carica all'interno di "Trenitalia S.p.a.", soggetto giuridico diverso da Trenord S.r.l. (impresa ferroviaria proprietaria del treno regionale 10452, coinvolto nei



fatti per cui si procede) e da R.F.I. S.p.a., società gestore dell'infrastruttura coinvolta - alcuni dei delegati RSL risultano essere stati eletti in ambiti geografici di rappresentanza del tutto estranei a quello interessato dai fatti oggetto del giudizio (Lombardia) e, in particolare, DE ANGELIS a Roma, MAIORANO a Torino, POLITO a Napoli e STAROPOLI a Bologna. Nessuna prova, invece, è stata fornita circa l'ambito di rappresentanza in capo a CIRIELLO e RIBERTI.

La mancanza di collegamento sia con i lavoratori alle dipendenze della società direttamente coinvolta nei fatti oggetto di cui è a processo (RFI S.p.a.), sia territoriale con i medesimi fatti, consente di escludere che i rappresentanti per la sicurezza sopra menzionati possano aver subito un danno all'immagine o agli interessi perseguiti nel loro ruolo istituzionale in conseguenza di eventi non geograficamente collegati alla loro area di attività. Sul punto, non convincenti appaiono le argomentazioni svolte dal difensore circa la vocazione "trasversale" degli interventi degli RLS in ragione della estensione nazionale delle linee gestite dal Gruppo Ferrovie dello Stato, potendo l'incidente essere accaduto "in ciascun altro punto o stazione della rete ferroviaria". Non solo, infatti, non è stato in alcun modo dimostrato che l'attività degli RLS potesse estendersi al di fuori del proprio limite territoriale, ma soprattutto non è logicamente pensabile che il singolo rappresentante per la sicurezza possa esplicare le proprie prerogative su tutta la rete della penisola ed estendere la propria azione a profili sottoposti al controllo di altre realtà societarie.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che Gaetano MAIORANI, Renato POLITO, Fabio RIBERTI, Dante DE ANGELIS, Ciro STAROPOLI, Mirko LO GIUDICE, Luciano CIRIELLO, in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di Trenitalia S.p.a. non possano aver subito alcun danno né alla propria immagine, né agli interessi dagli stessi tutelati in ambiti territoriali e societari diversi da quelli lambiti dai fatti per cui si procede e, quindi, debbano essere esclusi dal processo.

I menzionati soggetti si sono costituiti parti civili nel presente procedimento al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti di reato per cui si procede.

A fondamento della domanda, hanno dedotto di essere stati coinvolti quali passeggeri nell'incidente ferroviario del 25.01.2018, di aver riportato lesioni personali e, quindi, di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza di tale evento.

..... rivestono, senza ombra di dubbio, la qualità di danneggiati dal reato, trattandosi di soggetti direttamente ed immediatamente coinvolti nell'incidente ferroviario del 25.02.2018 e, quindi, titolari del diritto al risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illecito penale.

Tuttavia, come eccepito dalle difese degli imputati, i predetti soggetti hanno rilasciato, rispettivamente in data 05.09.2019, 18.06.2019 e 29.08.2019, ad Assicurazioni Generali (per conto dell'assicurato RFI S.p.a./Trenord) un atto di quietanza contenente le dichiarazioni di ricezione delle somme, rispettivamente, di € 4.500, 2.000, 15.890 (oltre spese legali) in via di transazione, e di contestuale rinuncia a qualsivoglia altra pretesa nonché di *rinuncia alla solidarietà*; gli stessi, sempre in sede di quietanza, hanno infine dichiarato di non aver più nulla a che pretendere da chicchessia e di rinunciare all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

In tema di transazioni stipulate con uno solo degli obbligati solidali (quali quelle di specie, intercorse con la sola Assicurazione Generali, assicuratrice di Trenord S.r.l., senza la partecipazione degli odierni imputati, potenzialmente obbligati in solido ex art. 2055 c.c.), l'art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Secondo la dottrina, la dichiarazione di volerne profittare non soggiace ad alcuna prescrizione di forma, né a termini di decadenza, ma deve essere manifestata in modo univoco, anche

attraverso contegno concludente. La disposizione in esame, inoltre, si riferisce esclusivamente alla transazione che riguardi l'intero ammontare del debito solidale, mentre, ove la transazione riguardi esclusivamente la parte del debito riferito a uno dei coobbligati solidali, essa non estende i propri effetti agli altri condebitori, ma comporta, come unica conseguenza, che l'ammontare residuo del debito deve essere diminuito della quota del debitore che abbia transatto (cfr., per l'applicazione del consolidato principio all'azione civile nel processo penale Cass. pen. n. 3335/2016<sup>3</sup>).

L'interpretazione (condotta ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.) del testo della dichiarazione liberatoria sottoscritta da \_\_\_\_\_ non lascia margini di dubbio circa l'estensione dell'oggetto della transazione all'intero danno risarcibile, come si evince dal tenore letterale delle espressioni utilizzate e, in particolare, dall'indicazione della ricezione delle somme a "tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro", con rinuncia a qualsiasi azione e pretesa "nei confronti di chicchessia". Non vi è alcun elemento che consenta di ritenere, infatti, che le predette pregnanti espressioni siano state inserite, per volontà comune delle parti, quali mere clausole di stile.

D'altra parte, l'eccezione, svolta da tutti gli imputati, circa l'intervenuto integrale risarcimento del danno per effetto della citata transazione può ben essere interpretata come comportamento concludente teso all'accettazione della stessa da parte dei potenziali obbligati solidali.

Ne discende che \_\_\_\_\_ essendo stati integralmente risarciti a seguito della transazione stipulata con Assicurazione Generali, efficace nei confronti degli odierni imputati ai sensi dell'art. 1304 c.c., non hanno alcun interesse ad agire nel presente procedimento e, pertanto, (in mancanza di una delle condizioni dell'azione) devono essere esclusi dal procedimento stesso.

Le menzionate parti civili si sono costituite nel presente procedimento al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti di reato per cui si procede. A fondamento della domanda, hanno dedotto di aver subito lesioni psicofisiche in conseguenza dell'incidente ferroviario oggetto del processo, da cui è derivato un danno grave alla persona.

La difesa dell'imputato GENTILE ha chiesto l'esclusione dei predetti soggetti dal procedimento evidenziando che tutti e tre fossero già stati risarciti dall'INAIL per i danni patiti in conseguenza dei fatti per i quali si procede. Ha richiamato, sul punto, il dettato dell'art. 1916 c.c., per cui l'INAIL, in qualità di assicuratore, si surrogerebbe nei diritti dei danneggiati-creditori soddisfatti nei confronti dei responsabili dell'illecito.

Le argomentazioni svolte dalla difesa, pur corrette in linea teorica (anche alla luce della nota giurisprudenza civilistica sul tema della *compensatio lucri cum damno*), non possono trovare applicazione nel caso in esame, in mancanza di prova che le somme, erogate dall'INAIL agli assicurati a titolo di risarcimento del danno, abbiano ristorato l'intero danno risarcibile.

Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva (cfr., docc. nn. 8, 9 e 10) si evince infatti che e \_\_\_\_\_ avrebbero ottenuto dall'INAIL solo il pagamento di una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, calcolata per i giorni di assenza dal lavoro. Nulla, invece, emerge dalla citata documentazione riguardo al titolo e all'ammontare del risarcimento in tesi pagato dall'INAIL ad \_\_\_\_\_. Ancora,

<sup>3</sup> "In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido, con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne."

nel doc. n. 10 allegato alla memoria difensiva, costituito dalla lettera trasmessa dall'INAIL a \_\_\_\_\_ in data 27.02.2018, si legge che l'INAIL non appresta tutela per i danni "moralì e materiali" subiti dall'assicurato.

Da quanto sopra, si evince che gli importi eventualmente erogati dall'INAIL a \_\_\_\_\_ non fossero diretti a ristorare tutte le voci di danno subite dai predetti soggetti (e, di certo, non il danno morale) e, pertanto, si ritiene che essi conservino l'azione civile, tempestivamente esercitata nel presente procedimento, per il risarcimento del danno non ristorato dall'INAIL (danno ulteriore che, ovviamente, dovrà essere provato, nell'*an* e nel *quantum*, dai richiedenti).

Deve, quindi, essere rigettata la richiesta di esclusione dal presente procedimento delle costituite parti civili costituite \_\_\_\_\_

La richiesta di esclusione della costituita parte civile \_\_\_\_\_ è stata avanzata dal difensore di RFI spa.

Ebbene le motivazioni addotte a fondamento di tale richiesta – incentrate sulla revoca della costituzione di parte civile pervenuta da \_\_\_\_\_ e sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da parte dello stesso \_\_\_\_\_ il quale avrebbe escluso di avere subito danni morali dall'evento delittuoso di cui all'imputazione- sono infondate e non meritano accoglimento, dal momento che quest'ultimo ha documentato di aver subito gravi lesioni, con conseguenze fisiche e morali, che sono alla base delle richieste formulate nell'atto di costituzione di parte civile.

\_\_\_\_\_ è pertanto pienamente legittimato a presenziare nel presente procedimento penale quale parte civile.

#### **Costituzioni di parti civili nei confronti di R.F.I. S.p.a.**

La difesa di R.F.I. S.p.a. ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti della società operata da alcuni danneggiati dal reato, in ragione dell'incompatibilità dell'istituto con la responsabilità amministrativa da reato disciplinata dal D.lgs. n. 231/2001.

L'eccezione è fondata. Nessuna disposizione del richiamato corpo normativo consente l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento diretto all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente. Anche la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento, e che si ritiene di condividere pienamente, si è pronunciata nel senso di ritenere non consentita la costituzione di parte civile, affermando che "*la sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa*" (cfr., Cass. pen. Sez. VI, n. 2551 del 22.01.2011).

Deve quindi essere dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile operata nei confronti di R.F.I. S.p.a..

\*\*\*

In assenza di richieste di esclusione ex art. 80 c.p.p. e di motivi di procedere d'ufficio ai sensi dell'art. 81 c.p.p. si prende atto della costituzione di parte civile delle persone fisiche diverse da quelle sopra menzionate.

P.Q.M.



visti gli art. 74 e ss. c.p.p.

**dichiara**

l'esclusione delle seguenti parti civili:

- 1) ASSOCIAZIONE CODICI Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino
- 2) ASSOCIAZIONE CODICI Lombardia
- 3) CODACONS
- 4) ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro ONLUS
- 5) Assemblea 29 giugno
- 6) Associazione il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio
- 7) Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base del settore ferrovie Lombardia - ORSA Ferrovie Lombardia
- 8) CUB - Confederazione Unitaria di Base
- 9) Unione Sindacale di Base Lavoro Privato
- 10) CGIL Lombardia
- 11) Associazione Sindacale Federazione Nazionale CUB Trasporti
- 12) Associazione Sindacale CUB Trasporti Milano Lombardia
- 13) Gaetano MAIORANI, Renato POLITO, Fabio RIBERTI, Dante DE ANGELIS, Ciro STAROPOLI, Mirko LO GIUDICE, Luciano CIRIELLO, in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- 14)

**dichiara**

l'inammissibilità di tutte le costituzioni di parte civile operate nei confronti di R.F.I. S.p.a.

**rigetta**

la richiesta di esclusione delle parti civili:

**CGIL FILT Lombardia**

**Medicina Democratica**

**\* \* \***

Esaminata la richiesta formulata dall'avv. Cecchetti nell'interesse di \_\_\_\_\_ di estendere la richiesta risarcitoria formulata nell'atto di costituzione di parte civile anche a R.F.I. spa nella sua qualità di responsabile civile; qualità da ritenersi integrata – secondo l'assunto difensivo - per il solo fatto della presenza della predetta società quale parte del processo in quanto chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo da reato;

esaminate altresì le richieste formulate, in via subordinata, dallo stesso avv. Cecchetti, nonché dagli avv.ti



rilevata la possibilità di citare l'ente, nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento amministrativo ai sensi del d.lgs 231/2001, quale responsabile civile ex art. 2049 c.c. per i danni cagionati dai dipendenti dell'ente stesso, imputati nel presente procedimento penale, alla luce delle argomentazioni che si condividono integralmente, svolte dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza del 23 luglio 2014, n. 218;

ritenuto che R.F.I. spa possa divenire parte del presente procedimento anche quale responsabile civile solo ed esclusivamente in presenza delle garanzie e delle forme prescritte dagli artt. 83 e ss c.p.p.; garanzie che non vi è motivo alcuno di non applicare, per il solo fatto, meramente eventuale, che l'ente sia già parte del procedimento in tutt'altra veste;

P.Q.M.

dispone con separato provvedimento la citazione del responsabile civile R.F.I. spa

IL GIUDICE

Dott. ssa Anna Magelli

*Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Arianna Toppan*

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  
DEPOSITATO DA: *INVIDIATA*  
MILANO IL *02/02/2021*